



COMUNE DI BUCCINO
PROVINCIA DI SALERNO



DECRETO N. 3177 del 20 MAG. 2019

IL SINDACO

Premesso che l'assetto organizzativo dell'Ente, è attualmente così ripartito:

- Area Amministrativa – Affari Generali;
- Area Economico-Finanziaria e Tributi;
- Area Tecnica;
- Area Demografici;

Rilevato che

- ✓ ai suddetti Servizi devono corrispondere altrettante posizioni organizzative dell'Ente, a ciascuna delle quali deve risultare preposto un responsabile;
- ✓ alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018 le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14, ove presenti in servizio, ovvero possono essere conferite, in via eccezionale e temporanea, a personale di cat. C in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del CCNL vigente;
- ✓ gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, ovvero 20/05/2019;

Visti i criteri previsti nel CCDI di parte normativa dell'Ente stipulato in data 13/12/2018 ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi di posizione organizzativa, in conformità con quanto previsto dal CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018;

Dato atto che, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi rientranti nelle varie articolazioni organizzative, occorre confermare l'attuale struttura organizzativa attribuendo le posizioni organizzative;

Dato atto altresì che:

- ✓ l'art. 13 del vigente CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018 stabilisce che:
"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.";
- ✓ l'art. 17 del vigente CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018 stabilisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;
- ✓ ai Responsabili delle Aree funzionali e/o servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente, dalla legge o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell'ente o non rientranti nelle funzioni del Segretario comunale. In particolare, ad essi competono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina della metodologia della pesatura delle posizioni organizzative approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 05.11.2018, ai sensi del

quale:

- ✓ l'individuazione del valore economico di ciascuna posizione avviene in base al punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai parametri caratterizzanti le posizioni;
- ✓ l'entità del valore economico della retribuzione annua di posizione, come risultante dalle operazioni di pesatura ed individuazione dei punteggi, è in ogni caso subordinata al rispetto dei vincoli costituiti dall'osservanza del tetto di spesa collegato all'ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale dipendente;

Considerato che:

- ✓ a tal fine l'art. 67, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 dispone che "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017";
- ✓ le operazioni di graduazione delle posizioni organizzative in cui allo stato risulta articolata la struttura organizzativa del Comune di Buccino, sono demandati, per regolamento al Nucleo di Valutazione;

Preso atto che, in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, la legge 11 febbraio 2019, n.12, ha introdotto la disposizione dell'articolo 11-bis, comma 2, che recita "

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557 – quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016 - 2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario";

Ritenuto di non avvalersi della disposizione prevista dall'art. 11-bis, comma 2 sopra citato al fine di procedere ad incrementare il fondo di salario accessorio destinato alle posizioni organizzative in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.

Viste altresì la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e la disciplina dei criteri per l'attribuzione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 05.11.2018;

Visto il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 e in particolare l'art 15 che prevede che:

- ✓ Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- ✓ che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
- ✓ che gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Visto altresì il CCDI per il triennio 2018-2020 di parte normativa ed in particolare l'art. 34 "criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato" per i titolari di posizione organizzativa che al comma 1, lett. a) prevede che: "nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell'Ente, viene destinata una quota pari al 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesimo P.O.;

Rilevato che, in conformità al combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, tali importi erano finanziati con risorse proprie dell'ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto contrattuale.

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che recita: "1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all' incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell' azione amministrativa, assicurando al contempo l' invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016 ...";

Verificato che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nel limite di cui all'art 23 commi 1 e 2 D.Lgs n. 75/2017 posto che rientrano nel concetto di trattamento accessorio;

Ritenuto che a tal proposito è in corso una valutazione di carattere politico e finanziario;

Atteso che, nelle more di poter acquisire la proposta di pesatura del Nucleo, occorre procedere ad attribuire provvisoriamente a ciascun Responsabile di P.O. un nuovo incarico assegnando come retribuzione di posizione l'attuale status economico, fatto salvo rimborso o conguaglio;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi ;
- gli art. 107 e 109 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DECRETA

1. **Di nominare** l'Ing. Alfonso Amato Responsabile dell'area Tecnica, ed attribuire allo stesso le funzioni e responsabilità previste dall'art.109 del T.U.E.L. nonché dal Regolamento Comunale sugli uffici e servizi, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

2. **Di dare atto** che:

- a. il profilo professionale sarà Funzionario Direttivo Amministrativo, Cat. D, a cui sarà attribuito il trattamento economico e normativo equivalente a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per la categoria D - posizione economica D, l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la 13° mensilità nelle misure stabilite dalla legge, in rapporto alle ore di lavoro svolte;
- b. che il decreto di nomina decorre dal 21 maggio 2019 fino all'emissione di un nuovo decreto;

3. **Di confermare** provvisoriamente e nelle more della pesatura del Nucleo di valutazione e dell'emissione di un nuovo decreto, l'indennità di posizione annua attualmente corrisposta e rapportata alle ore di lavoro svolte, compresa di tredicesima, fatto salvo rimborso e/o conguaglio.



Il Sindaco

Dott. Nicola Parisi